

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI GENOVA  
SEZIONE LAVORO

La corte d'appello di Genova, sezione lavoro, composta da:

Luigi de Angelis - Presidente e relatore

Alvaro Vigotti - Consigliere -

Paola Ponassi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa d'appello tra

S.n.c. Ne. rappresentata e difesa dagli avvocati M.d., S.D. e F.G. (...) in forza di procura in calce al ricorso di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Genova, v. (...), con indicazione per le comunicazioni degli indirizzo di posta elettronica (...) e del numero di telefax (...)

c.

L.G..

rappresentata e difesa dall'avvocato C.B. in forza di procura a margine della memoria costitutiva d'appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di lui (studio Z.) in Genova, v. (...) con indicazione per le comunicazioni dell'indirizzo di posta elettronica (...) e del numero di telefax 0182630819

IN FATTO E IN DIRITTO

1

Il 29 giugno 2013 la S.n.c. Ne. ha appellato la sentenza 3 1 dicembre 2012, n. 370 del tribunale di Savona, che ha dichiarato essere intercorso tra l'attrice N.G. e la società stessa rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale dal 27 maggio 2009, l'ha condannata a pagare alla stessa Euro 7.872,28 quali differenze retributive varie, ed ha altresì dichiarato inefficace il licenziamento intimato a G. il 25 novembre 2009, e l'ha condannata a riammettere in servizio quest'ultima e a pagarle le retribuzioni dalla data di notificazione del ricorso al tallone mensile di Euro 955,36 oltre Euro 2.100,00 di spese.

Secondo l'appellante il tribunale ha errato nel qualificare come subordinato il rapporto tra le parti, e ciò dando una lettura parziale di due delle tre testimonianze assunte e dando credito ad altra proveniente da testimone in lite giudiziaria con la società, come del resto lo è stata altra delle due

suddette, e non dando invece valore alla deposizione di Vittore favorevole alla convenuta. Non ritenendo sussistere un rapporto di lavoro subordinato - ha sostenuto l'appellante - mai i soci hanno inteso licenziare l'attrice, il cui rapporto è stato comunque risolto con lettera del 4 febbraio 2010; attrice che nei suoi stessi scritti ha indicato cessata la relazione giuridica con la società il 15 gennaio 2010.

V appellata ha resistito, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 54 l. n. 83 del 2012 e comunque la sua infondatezza, e chiedendo la condanna dell'appellante ex art. 96 cod. proc. civ.

2

Come sopra sintetizzato, dalla lettura dell'atto d'appello risultano sia la parte della sentenza impugnata, sia gli errori commessi dal tribunale e come debbano essere emendati.

E' stato quindi nella sostanza rispettato il disposto del novellato art. 434 cod. proc. civ.

3

Correttamente il tribunale ha dato credito alla deposizione di D'A. E' vero, infatti, che ella fosse in conflitto giudiziario con la convenuta, ma è pur vero che la sua testimonianza ha trovato riscontro nell'altra di B. nonché negli accertamenti dell'ispettore del lavoro recepiti nel verbale acquisito, nonché ancora - deve aggiungersi - nel fatto che la stessa attività di front office di cui all'offerta di lavoro pubblicata in *lì Cerca lavoro del 18 novembre 2009 appare poco congeniale ali" attività di un collaboratore autonomo, che peraltro avrebbe dovuto essere a progetto (la cui mancanza implica subordinazione, stante l'art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003). Senza dire che ulteriore riscontro è nella difformità dell'attività di front office da quella di produttrice di cui alla lettera di incarico, e nella stessa testimonianza di V., invocata a sua favore dall'appellante, la quale ha confermato in buona sostanza le altre laddove ha riferito che i titolari dell'agenzia cercavano una collaboratrice perché la precedente segretaria voleva andar via, che aveva visto l'attrice al lavoro in agenzia dietro il bancone dove ci sono i computer, che G. fosse l'unica persona presente appunto in agenzia insieme a D..*

Giustamente, quindi il primo giudice ha ritenuto accertato che l'attrice svolse mansioni di addetta al front office, nei primi tre giorni affiancata dalla precedente addetta da lei sostituita e poi coadiuvata all'occorrenza in via telefonica dall'impiegata di diversa sede della società, e per questo lavoro percependo (è pacifico) Euro 500,00 mensili. Ed altrettanto giustamente il tribunale ha ritenuto subordinato il rapporto tra le parti in ragione dell'esistenza dei seguenti indici combinati tra di loro: continuità della prestazione, inserimento stabile nell'organizzazione altrui e assolvimento di compiti essenziali senza i quali essa non poteva funzionare, assenza di rischio, compenso fisso e, deve aggiungersi, alienità dell'organizzazione e ad un tempo alienità dei risultati della prestazione (aspetti decisivi e sufficienti, questi ultimi due, secondo Corte cost. 5 febbraio 1996, n. 30, seguita da Cass. 16 gennaio 2007, n. 820, per far qualificare come subordinata una attività lavorativa).

Quanto alla cessazione del rapporto che comunque, ad avviso dell'appellante, sarebbe avvenuta a seguito della lettera 4 febbraio 2010, si deve in contrario evidenziare non tanto che questa non risulta sottoscritta, quanto che la stessa non ha contenuto risolutorio del rapporto bensì solo contenuto contestativo di addebito, e cioè il non avere, G., il possesso dei vantati requisiti per l'incarico di produttrice e avere ella effettuato una prolungata assenza ingiustificata per malattia. Circostanza, quest'ultima, che costituisce conferma del carattere subordinato del rapporto. Infine,

contrariamente a quanto allegato nell'atto d'appello, non risulta in modo alcuno il riconoscimento da parte dell'attrice della fine del rapporto se non attraverso il licenziamento orale da lei impugnato.

4

La sentenza appellata va dunque confermata.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e vanno liquidate come appresso in applicazione del d.m. n. 140 del 2012, tabella A, applicabile ai sensi dell'art. 41 del medesimo in quanto le si liquidano successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso: 1.200,00. 600,00. 1.500,00 quale valore medio di liquidazione (scaglione di valore indeterminato) rispettivamente della fase di studio, di quella introduttiva e di quella decisoria, il tutto aumentato del 20% Quindi, complessivi Euro 3.960.00. oltre iva e cpa. Si dispone la distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Non risultano gli estremi della responsabilità aggravata, né appare opportuno comminare la sanzione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

P.Q.M.

conferma la sentenza n. 370 del 2012 del tribunale di Savona;

condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese del grado, che liquida in Euro 3.960,00, oltre iva e cpa.

Così deciso in Genova il 25 settembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2013.